

Invalidi Civili, l'assegno mensile torna cumulabile con i redditi da lavoro

(Fonte: <https://www.pensionioggi.it/>)

I chiarimenti in un documento dell'INPS che recepisce la novella contenuta nella legge n. 215/2021. Ripristinata la cumulabilità con redditi sino a 4.931,00€ annui.

L'assegno mensile erogato nei confronti degli **invalidi civili** con una invalidità compresa tra il 74 ed il 99% torna cumulabile con i redditi da lavoro. Lo rende noto l'INPS nel messaggio n. 4689/2021 pubblicato in seguito dell'entrata in vigore della legge n. 215/2021 di conversione del dl n. 146/2021 (21 dicembre 2021).

L'articolo 12-ter inserito dalla legge n. 215/2021 ha, infatti, ridefinito il concetto di inattività lavorativa di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 precisando che si intende soddisfatto qualora l'invalido parziale svolga **un'attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite di reddito annuo** (personale) per il riconoscimento dell'assegno mensile stesso. Pertanto la prestazione è cumulabile con i redditi da lavoro (dipendente o autonomo) nei limiti di **4.931€ annui**.

Di conseguenza sono superate le istruzioni diffuse con il precedente [messaggio n. 3495/2021](#) lo scorso 14 ottobre 2021. In tal sede, si ricorderà, l'INPS adeguandosi all'orientamento della giurisprudenza di legittimità aveva negato il diritto all'assegno mensile in presenza dello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa a prescindere dal reddito percepito.

Riesame

Le domande di prestazione presentate e non accolte in virtù del precedente orientamento saranno riesaminate d'ufficio in autotutela sulla base dei parametri previsti dalla nuova disposizione normativa.

Documenti: [Messaggio Inps 4689/2021](#)